

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2997**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2004**

—————

Delega al Governo per il trasferimento a regioni ed enti locali dei  
beni di interesse artistico o storico, nonché di altri beni demaniali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In molti casi le amministrazioni locali e le regioni investono cifre cospicue su immobili di interesse artistico o storico appartenenti al demanio dello Stato, spesso degradati e fatiscenti, al fine di restaurare e recuperare tali beni e poterli utilizzare per lo svolgimento di attività culturali utili alla collettività. Inoltre le amministrazioni locali e le regioni sono spesso interessati ad acquistare tali beni ma incontrano intralci e divieti nell'*iter* di alienazione, nonostante il parere favorevole delle sovrintendenze; gli investimenti e gli interventi degli enti locali e delle regioni sui beni demaniali statali, di interesse storico e artistico, sono spesso vitali ai fini della riqualificazione e valorizzazione di tali beni che altrimenti graverebbero sul bilancio dello Stato.

Pertanto nel presente disegno di legge si prevede una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi-

slativi diretti al trasferimento gratuito dei beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, di interesse artistico o storico e privi di reddito, al demanio delle regioni, delle province o dei comuni. Tale trasferimento dovrà avvenire su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del demanio, e previo parere favorevole della sovrintendenza competente. Inoltre è previsto che il trasferimento è effettuato nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler investire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni.

Si prevede inoltre che le aree demaniali, comprese quelle del demanio marittimo, sulle quali i comuni abbiano realizzato opere pubbliche, fabbricati civili o industriali siano trasferite a titolo gratuito ai comuni medesimi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1

*(Trasferimento di beni)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al trasferimento di beni secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) il trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, di interesse artistico o storico e privi di reddito, al demanio delle regioni, delle province o dei comuni è gratuito;

b) il trasferimento deve avvenire su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del demanio, e previo parere favorevole della sovrintendenza competente;

c) il trasferimento è effettuato nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler investire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni.

2. Le aree demaniali, comprese quelle del demanio marittimo, sulle quali i comuni abbiano realizzato opere pubbliche, fabbricati civili o industriali sono trasferite a titolo gratuito ai comuni medesimi.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 100 milioni a decorrere dal 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-

2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.